

R.M. 145/E del 01/07/2003

Oggetto

Istanza di interpello ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998 n. 30 Societ' XW S r l Ammortamento accelerato

La Direzione Regionale ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998 n. 30 presentata dalla societ' XW S r l di seguito Societ' relativa all'applicazione dell'articolo 1 comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1998 n. 503 del TUIR

Esposizione del quesito

La Societ' operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti ha costruito nel corso del 1998 un nuovo impianto di compostaggio entrato in funzione nell'anno 1999

Il compostaggio è un processo di bioconversione di biomasse con il quale riproducendo a livello industriale il processo di naturale decomposizione delle sostanze organiche si ottiene attraverso una prima fase di "biossidazione accelerata ed una successiva di maturazione "humificazione una sostanza organica detta "compost utilizzata come fertilizzante per i terreni agricoli

Il compostaggio industriale in altri termini riproduce in forma controllata e accelerata il naturale processo di decomposizione con cui i microrganismi presenti nel terreno restituiscono sostanza organica humus al ciclo naturale

La Societ' sottolinea che il processo di compostaggio effettuato in tutte le sue fasi all'interno di fabbricati determina il rilascio di emissioni e percolati contenenti acidi corrosivi la cui dispersione all'interno degli stessi fabbricati ne provoca a giudizio dell'istante un deperimento superiore a quello ordinario

Per tali motivi la Societ' ha chiesto di conoscere se ricorrono i presupposti per la deduzione di quote di ammortamento accelerato in applicazione dell'articolo 1 comma 1 del TUIR

Soluzione interpretativa prospettata

La Societ' ritiene che per effetto delle aggressioni chimiche a cui sono sottoposti i fabbricati in cui avviene il processo di compostaggio si possa "derogare dalla normale percentuale di deduzione dell'ammortamento stabilita nella misura del 10% dal D M 30 dicembre 1998 applicando "una percentuale annua pari al 15% in rapporto alla durata prospettata dell'immobile

Parere dell'Agenzia

In merito al quesito prospettato nel presente interpello la scrivente ritiene dover formulare le seguenti considerazioni

L'articolo 1 comma 1 del TUIR prevede che la misura massima dell'ammortamento risultante dai coefficienti tabellari di cui al D M 30 dicembre 1998 "può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore

Tale possibilità è subordinata alla condizione che i beni da ammortizzare siano effettivamente sottoposti ad un più intenso e prolungato sfruttamento rispetto al normale utilizzo del settore del quale possa fornirsi idonea prova all'Amministrazione finanziaria

La predetta "più intensa utilizzazione deve essere valutata prendendo a parametro di riferimento la "normale utilizzazione dei beni nel settore economico in cui opera l'impresa intesa come "utilizzazione che mediamente si verifica, in quel settore, durante un tempo sufficiente per una elaborazione statistica, mentre deve prescindere dai dati di breve periodo, ancorché coinvolgenti molte o tutte le imprese similari Cfr Cassazione n. 10000 del 10 luglio 1998

Trattasi di "un deterioramento degli impianti produttivi più intenso e veloce rispetto a quanto previsto e prevedibile determinato comunque da una maggiore utilizzazione dei beni

La misura della "normale utilizzazione" deve individuarsi nei coefficienti di ammortamento previsti dal richiamato D.M. 11 dicembre 1989, Gruppo XXII - Specie 2a - Imprese di smaltimento rifiuti

La società che attualmente deduce quote di ammortamento facendo riferimento al coefficiente previsto per la categoria "Edifici" vorrebbe portare il coefficiente fino al 100% individuando cause di maggior deperimento dei beni nella continua presenza di sostanze acide che determina "un'anomala usura" dei fabbricati in cui sono collocati gli impianti per l'attività di compostaggio

La maggiore misura delle quote di ammortamento pertanto sarebbe da ricondurre non già alla più intensa utilizzazione dei beni presupposto necessario per l'applicazione dell'ammortamento accelerato di cui al comma 1 del citato articolo 109-bis alla particolare usura cui tali beni immobili sono soggetti in conseguenza della peculiare attività esercitata dall'impresa

Ne deriva che le argomentazioni proposte dalla Società non possono ritenersi valide a giustificare la deduzione di maggiori quote di ammortamento considerato che non è il più intenso utilizzo del bene a determinare il maggior deterioramento del bene bensì il rilascio di emissioni e percolati che a contatto con il materiale da costruzione del fabbricato calcestruzzo armato ne provocherebbe il deperimento

Tale particolare deperimento essendo determinato dal normale esercizio dell'attività di compostaggio deve ritenersi implicitamente stimato nella misura della "normale utilizzazione" indicata dai coefficienti tabellari del D.M. 11 dicembre 1989

In conclusione si ritiene che la Società non possa dedurre per gli immobili in questione quote di ammortamento nella misura percentuale del 100% a titolo di ammortamento accelerato e pertanto dovrà fare riferimento ai coefficienti di ammortamento ordinario